

19/01/2012 - Intermediazione assicurativa e riassicurativa con clientela non residente

Un intermediario iscritto al Registro di cui all'articolo 27 della Legge n. 165/2005 (c.d. Lisf), può intermediare contratti con clientela non residente nella Repubblica di San Marino?

I soggetti iscritti nel Registro di cui all'art. 27 della Legge n.165/2005 possono intermediare contratti assicurativi in territorio sammarinese a prescindere dalla nazionalità/sede/residenza del cliente, fatto salvo l'onere di verificare diligentemente se l'ordinamento giuridico di appartenenza del cliente preveda, al contrario, norme vincolistiche o diversi criteri di "territorialità".